



COMUNE DI MIRANO

Provincia di Venezia

Gli Oggetti Dei Nonni

Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

(art.9 L.R.6 aprile 2001, n.10)



Regolamento del Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo approvato con D.C.C. n. 79 del 22.12.2015

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo "Oggetti dei Nonni" che si svolge, con cadenza mensile nel Comune di Mirano.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del Mercatino è disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla Legge della Regione del Veneto 6 aprile 2001, n. 10 e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale 20 luglio 2001, n.1902 e 9 novembre 2001, n. 2956, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 2 - Requisiti richiesti agli espositori.

1. Al Mercatino possono partecipare gli operatori aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere titolari di un'autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/1998;
 - b) essere titolari del tesserino di riconoscimento previsto dall'art.9 - comma 4 - *lettera a)* della L.R. 10/2001 quali soggetti che non esercitano attività commerciale in modo professionista (i c.d. hobbisti).
2. Gli operatori presenti al Mercatino sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche di cui al successivo art.7 e all'osservanza di tutte le normative vigenti in materia di commercio, tributi e pubblica sicurezza nonché delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 3 - Disposizioni per gli operatori professionisti.

1. Gli operatori professionisti, titolari dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, rilasciata ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 114/1998, devono esporre la medesima autorizzazione in modo visibile.
2. Ai sensi dell'art.128 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, l'operatore professionista ha l'obbligo della tenuta del registro, previsto dall'art. 247 del Regolamento di attuazione del Testo Unico n.635/1940. La disposizione non si applica agli operatori professionisti che vendano cose usate prive di valore o di valore esiguo.
3. Agli operatori professionisti si applicano, ai sensi di quanto previsto dall'art.9 – comma 1 – della L. R. 10/2001, tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche.

Art. 4 - Disposizioni per gli operatori non professionisti.

1. La partecipazione al Mercatino degli operatori di cui al comma 1 – lettera b) dell'articolo 2 che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale è subordinata al possesso ed all'esibizione, da parte dei medesimi, del tesserino di riconoscimento.
2. L'operatore non professionista deve, altresì, presentare di volta in volta, unitamente al tesserino, un elenco contenente l'indicazione dei beni che si intendono porre in vendita, distinti per categorie e numero di oggetti che si intende porre in vendita. Tale elenco viene timbrato dal Comune, contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per eventuali controlli.

3. Durante l'orario di svolgimento del Mercatino il Comune di Mirano, con proprio personale, esegue i dovuti controlli e procede ad annullare, mediante l'apposizione del timbro comunale e l'indicazione della data, l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionista.
4. L'attività di controllo e la vidimazione dei cartellini degli operatori non professionisti precede l'attività di controllo degli operatori professionisti.
5. L'operatore non professionista, ammesso a partecipare al Mercatino, deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.
6. Gli operatori non professionisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale, di cui al D.Lgs 114/98, non possono, altresì, vendere beni di valore superiore a **Euro 258,23**. Deve essere esposto in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.
7. Non si applicano agli operatori non professionisti le disposizioni, di cui agli art. 126 e 128 del R.D. 773/31 "Approvazione del Testo Unico delle leggi di P.S."

Art.5 – Disposizioni comuni.

1. L'occupazione del posteggio potrà avvenire non prima di un'ora dall'orario di inizio delle attività con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato. È fatto inoltre obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro le **ore 9,00**.
2. Il posteggio non deve essere abbandonato prima delle ore **18,00 (nel periodo 1 ottobre – 31 marzo) o, delle ore 19,00 (nel periodo 1 aprile - 30 settembre)** fatti salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.
3. Ciascun operatore deve completare lo sgombero e la pulizia del posteggio assegnato entro un'ora dal termine dell'orario di attività.
4. Agli operatori è fatto divieto di dividere il proprio posteggio con altri commercianti, nonché assumere in carico merce in conto vendita di altri operatori sprovvisti della relativa concessione.
5. È vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area destinata al Mercatino. È altresì vietato l'utilizzo di qualsiasi strumento per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
6. Gli oggetti esposti in vendita vanno posizionati su un apposito banco, salvo quando, per natura e dimensione degli stessi, ciò non sia possibile.
7. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti nella misura stabilita dal Regolamento Comunale vigente

Art.6 – Giornate ed orari di svolgimento.

1. Il Mercatino ha cadenza mensile ed ha luogo la terza domenica del mese, fatta eccezione per i mesi di luglio e di agosto durante i quali il Mercatino non si tiene.
2. L'orario di apertura al pubblico del Mercatino va dalle ore 8,00 alle ore 19,00 (nel periodo 1 ottobre – 31 marzo) e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 (nel periodo 1 aprile - 30 settembre).

Art. 7 - Specializzazioni merceologiche.

1. Gli operatori possono commercializzare prodotti di antiquariato, modernariato, vintage.
2. Agli effetti del presente regolamento:
 - a. per oggetti di antiquariato si intendono oggetti vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di realizzazione dell'oggetto e non all'età del materiale usato;
 - b. per oggetti di modernariato si intendono oggetti che non sono più in produzione da almeno 50 anni;
 - c. per vintage si intendono oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda o di grandi marche anteriori agli ultimi 25 anni. Sono esclusi prodotti seriali dell'abbigliamento e di semilavorato in tessuto e stoffa dell'ultima generazione.
Sono ammessi prodotti di vintage realizzati con attrezzature informatiche e tecnologiche precedentemente agli ultimi 25 anni.
3. Spetta all'operatore dimostrare l'età dell'oggetto posto in vendita mediante il certificato di provenienza o mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata congiuntamente alla domanda di partecipazione al Mercatino.

Art.8 Area in cui si tiene il Mercatino.

1. L'area destinata al Mercatino, individuata con apposita planimetria, comprende Piazza Martiri, via XX Settembre, via Barche.
2. I posteggi destinati agli operatori professionisti, pari a n. 50, sono collocati in Piazza Martiri e, per la parte residua, in via Barche. Ciascun posteggio ha una superficie minima di 12,00 mq. (3,00 x 4,00) suscettibile di essere incrementata secondo moduli multipli di 12.
3. I posteggi destinati agli operatori non professionisti, pari a n.50, sono collocati in via XX Settembre ed in via Barche per la parte non occupata dagli operatori professionisti. Ciascun posteggio ha una superficie di 12,00 mq. (3,00 x 4,00) e non è suscettibile di riduzioni o di incrementi.
4. In occasione dell'annuale Fiera di San Matteo e, comunque, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, il Mercatino si svolgerà sull'area individuata con apposita planimetria, in via Gramsci, Piazza Aldo Moro e zone limitrofe.
5. Nei casi previsti dal comma 4, si procederà a posizionare gli operatori professionisti partendo dall'inizio di via Gramsci e, una volta posizionati tutti gli operatori professionisti presenti, si procederà al posizionamento degli operatori non professionisti. In ogni caso non andrà superato il limite di 50 unità per ciascuna tipologia di espositori.

Art. 9 – Assegnazione dei posteggi agli operatori professionisti.

1. Gli operatori professionisti devono presentare domanda di assegnazione del posteggio al Comune nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'elenco dei posteggi liberi. La domanda stessa dev'essere redatta secondo le modalità indicate nel facsimile pubblicato nel B.U.R..
2. Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base della graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i seguenti criteri di priorità:
 - numero di presenze effettuate come operatore professionista nel Mercatino negli ultimi 5 anni;
 - anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche;

- ordine cronologico di presentazione della domanda.

3 L'operatore assente ingiustificato per più di tre volte nell'arco di un anno perde il diritto al posteggio e decade dall'autorizzazione.

Art. 10 - Concessione temporanea di posteggi agli operatori non professionisti.

1. Gli operatori non professionisti presentano la domanda di partecipazione utilizzando la modulistica appositamente predisposta, indicando in ordine di preferenza, le giornate cui intendono partecipare. La partecipazione è limitata ad un massimo di sei giornate nell'arco dell'anno.
2. La domanda di partecipazione deve pervenire al protocollo del Comune di Mirano almeno trenta giorni prima della data del primo Mercatino a cui si intende partecipare.
3. Verificata la regolarità/completezza delle singole domande il competente Ufficio procederà alla compilazione di una graduatoria mensile sulla base delle preferenze espresse dall'operatore e seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. A tal fine si avrà riguardo al numero di protocollo della domanda.
4. L'operatore non professionista, regolarmente inserito in graduatoria, che non abbia potuto partecipare al Mercatino, anche se l'assenza è dovuta ad un giustificato motivo, non ha diritto a recuperare la mancata presenza partecipando ai Mercatini che si tengono nei mesi successivi. Può, tuttavia, presentare una nuova domanda secondo le modalità di cui al comma 1.
5. La graduatoria così compilata va inserita nel sito internet del Comune entro almeno 5 giorni prima del Mercatino a cui si riferisce. Dell'avvenuto inserimento, o non inserimento, nella graduatoria non viene data alcuna comunicazione ai richiedenti.
6. La ripetuta partecipazione al Mercatino non crea in capo all'operatore non professionista alcun diritto di priorità.

Art. 11 – Commissione del Mercatino.

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di istituire, con deliberazione di Giunta Comunale, una Commissione cui affidare il compito di verificare il rispetto del presente regolamento e la gestione delle iniziative finalizzate al buon andamento del Mercatino.
2. La Commissione è composta:
 - dal Sindaco o da un suo delegato;
 - dal Dirigente dell'Area da un suo delegato;
 - dal Comandante della Polizia locale o da un suo delegato;

Art. 12 - Affidamento della gestione a terzi.

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare ad un soggetto terzo, il compito di organizzare e gestire il Mercatino con le forme previste dall'art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle norme del presente regolamento.
2. I rapporti tra il Comune di Mirano ed il Gestore, i diritti e gli obblighi reciproci nonché i rispettivi compiti sono disciplinati da un'apposita convenzione
3. Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del Mercatino affidato a terzi:
 - il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 9, della L. R. 6/4/2001, n. 10;
 - il rilascio del tesserino agli operatori non professionali di cui all'art. 9, comma 4, lettera a);
 - l'attività di vigilanza e in particolare la vidimazione del tesserino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita degli operatori non professionisti.

Art. 13 - Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento da parte degli operatori professionali comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.29 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento da parte degli operatori non professionali si applicano, ai sensi di quanto previsto dall'art.9 – comma 6 - della L.R. 6 aprile 2001, n.10, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 1.032,00 e, comunque, la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Le altre violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 154,00.

Art. 14 – Rinvio ad altra normativa.

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in particolare quelle previste per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

Art. 15 – Disposizioni transitorie.

1. L' articolo 8 (*Area in cui si tiene il Mercatino*) – commi 2 e 3, limitatamente alla determinazione del numero degli operatori ammessi, e l'articolo 9 (*Assegnazione dei posteggi agli operatori professionisti*) entrano in vigore decorsi sessanta giorni dall'assegnazione dei posteggi agli operatori professionisti.

Art. 16 - Entrata in vigore.

1. Con l'entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari adottate in materia dal Comune di Mirano e con esso confliggenti.

INDICE	
Art. 1. Oggetto del Regolamento	2
Art. 2. Requisiti richiesti agli espositori.	2
Art. 3. Disposizioni per gli operatori professionisti.	2
Art. 4. Disposizioni per gli operatori non professionisti.	2
Art. 5. Disposizioni comuni.	3
Art. 6. Giornate ed orari di svolgimento.	3
Art. 7. Specializzazioni merceologiche.	3
Art. 8. Area in cui si tiene il Mercatino.	4
Art. 9. Assegnazione dei posteggi agli operatori professionisti	4
Art. 10. Concessione temporanea di posteggi agli operatori non professionisti.	5
Art. 11. Commissione del Mercatino.	5
Art. 12. Affidamento della gestione a terzi.	5
Art. 13. Sanzioni.	6
Art. 14. Rinvio ad altra normativa.	6
Art. 15. Disposizioni transitorie.	6
Art. 16. Entrata in vigore.	6